



COMUNE DI VALSAMOGGIA

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2016*

*in vigore dal 2/5/2016*



## INDICE

<b>TITOLO I. TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolo I – Principi generali sul verde pubblico e privato.....</b>	<b>5</b>
<i>Articolo 1. Principi e finalità.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2. Oggetto del regolamento e ambiti di applicazione.....</i>	<i>5</i>
<b>Capitolo II – Norme generali sul verde pubblico e privato.....</b>	<b>6</b>
<i>Articolo 3. Interventi effettuati dall'Amministrazione Comunale.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4. Oggetto della salvaguardia.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5. Alberi di pregio.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6. Norma di esclusione.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7. Abbattimenti.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8. Potature ordinarie di contenimento e rimonde.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9. Potature straordinarie di riduzione della chioma e di risanamento.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10. Difesa fitosanitaria.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 11. Danneggiamenti.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....</i>	<i>12</i>
<b>Capitolo III – Nuovi impianti.....</b>	<b>13</b>
<i>Articolo 13. Distanze minime d’impianto.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 14. Zona di pertinenza delle alberature.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15. Interventi ammessi all’interno delle zone di pertinenza.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16. Norme per gli interventi edilizi.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....</i>	<i>16</i>
<b>Capitolo IV – Prescrizioni per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione di aree verdi pubbliche.....</b>	<b>18</b>
<i>Articolo 18. Prescrizioni generali.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 19 . Parchi e giardini.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 20. Verde complementare alla viabilità.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 21. Alberate stradali.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 22. Presa in carico da parte del Comune di aree verdi.....</i>	<i>21</i>
<b>TITOLO II. DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.....</b>	<b>22</b>
<i>Articolo 23. Ambito di applicazione.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 24. Giardini e parchi urbani.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 25. Giardini e parchi storici di pregio.....</i>	<i>22</i>

<i>Articolo 26. Parchi agricoli.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 27. Parchi a carattere naturalistico.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 28. Parchi fluviali.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 29. Sentieri di interesse storico naturalistico.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 30. Aree Protette e siti della Rete Natura 2000.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 31. Aree di sgambamento per cani.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 32. Orti sociali e orti urbani.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 33. Verde sportivo.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 34. Verde complementare alla viabilità.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 35. Alberate stradali.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 36 Verde cimiteriale.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 37. Verde all'interno dei plessi scolastici.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 38. Verde nelle zone artigianali e industriali.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 39. Accesso a parchi, giardini e aree verdi.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 40. Attività consentite.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 41. Limitazioni d'uso.....</i>	<i>27</i>
<b>TITOLO III. NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE AGRICOLE.....</b>	<b>28</b>
<i>Articolo 42. Manutenzione dei fossi e taglio della vegetazione.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 43. Divieto d'incendio e diserbo delle sponde di fossi, corsi d'acqua e aree incolte.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 44. Salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo.....</i>	<i>28</i>
<b>TITOLO IV. SANZIONI, NORME FINANZIARE E INTERAZIONI.....</b>	<b>29</b>
<i>Articolo 45. Vigilanza.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 46. Sanzioni.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 47. Norme finanziarie.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 48. Interazioni con altre fonti normative.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 49. Entrata in vigore.....</i>	<i>30</i>
<b>ALLEGATO 1. LISTA DELLE SPECIE.....</b>	<b>31</b>
<b>ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ.....</b>	<b>33</b>
<b>GLOSSARIO.....</b>	<b>34</b>

## TITOLO I. TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

### Capitolo I – Principi generali sul verde pubblico e privato

#### Articolo 1. Principi e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, intende:

- salvaguardare le aree a verde pubblico e privato
- definire le modalità di intervento ed utilizzo delle aree a verde nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente
- favorire l'incremento delle connessioni tra le varie aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

#### Articolo 2. Oggetto del regolamento e ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, dei parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale, quali aree boscate, siepi e macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni, quali maceri, fossi, scoli e prati stabili, e dei sentieri di interesse storico naturalistico.

2. A tale scopo si definiscono:

a) Verde pubblico

- giardini e parchi urbani
- giardini e parchi storici di pregio
- parchi agricoli
- parchi a carattere naturalistico
- parchi fluviali
- sentieri di interesse storico naturalistico
- aree protette
- alberi di pregio
- aree di sgambamento cani
- orti urbani
- verde sportivo
- verde complementare alla viabilità
- alberate stradali
- verde cimiteriale
- verde all'interno dei plessi scolastici
- verde nelle zone artigianali e industriali

b) Verde privato

Tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio Comunale.

c) Aree agro-forestali

Tutte le aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni, superfici accessorie, boschi, incolti, maceri, piantate nel loro insieme di tutori e viti, fossi, prati ed ogni altra superficie a verde, incluse nel territorio agro-forestale così come definito dai vigenti strumenti urbanistici.

## Capitolo II – Norme generali sul verde pubblico e privato

### Articolo 3. Interventi effettuati dall'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Può inoltre assegnare in concessione d'uso, attraverso apposito bando pubblico, a soggetti privati le aree verdi pubbliche con l'onere della sistemazione e manutenzione.
4. L'Amministrazione Comunale può destinare, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, una porzione all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba. L'obiettivo di detta scelta è quello di permettere la conservazione e lo sviluppo di specie erbacee perenni autoctoni, a scopo didattico-educativo, e di preservare la variabilità biologica nell'ambiente urbano.

### Articolo 4. Oggetto della salvaguardia

1. Devono essere rigorosamente conservate, siano esse su suolo pubblico o privato:
  - le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 45;
  - le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 45 rilevata a m 1,30 dal colletto;
  - le querce (genere *Quercus*) di altezza superiore ai 2 metri;
  - le siepi con altezza media superiore a 1,5 m e lunghezza superiore a 20 m, costituite per almeno il 50% della loro biomassa da una o più specie arboree e/o arbustive autoctone (vedi Allegato 1 - lista delle specie – alberi e arbusti del gruppo 1).
2. Nel caso di aree in cui gli strumenti urbanistici vigenti prevedano un'edificabilità o in tutti i casi in cui è documentabile l'impossibilità di salvaguardare le alberature di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste all'art.7 e all'art.17 del presente regolamento.
3. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 45 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri, per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
4. Sono salvaguardate le siepi ed i filari arborei orientati secondo gli assi della centuriazione.
5. In relazione ai provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale di cui alla L.R. 2/77 ed alle norme per lo sviluppo degli spazi verdi di cui alla L.20/2013 si fa rinvio alle norme medesime.

### Articolo 5. Alberi di pregio

1. Sono considerati alberi di pregio:
  - le specie autoctone aventi un diametro di m 1,00 misurato a m 1,30 dal colletto e le altre specie, anche non autoctone (ad esempio Cedro, Platano, Sophora) aventi un diametro di m 1,50 misurato a m 1,30 di altezza dal colletto;
  - le piante inserite nell'elenco degli alberi monumentali di cui alla L.R. 2/77;
  - gli alberi monumentali censiti in ottemperanza al Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento";
2. i filari di alberi come individuati dal Piano Strutturale Comunale, tutelati ai sensi della L.R. n. 24 del 23/12/2011 riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000;
3. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità degli stessi e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

4. Gli interventi sulle alberature di pregio devono considerarsi eccezionali e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario della pianta. L'abbattimento e gli interventi di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Servizio Ambiente. Per tali piante non si può autorizzare l'abbattimento se non per certificati motivi di stabilità e fitosanitari.
5. In caso di abbattimento di alberi di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

<b>Alberi abbattuti</b>	<b>Nuovi impianti sostitutivi</b>
Diametro fino a m 1,00	n° 1 pianta: dimensione minima cfr cm 20-25
Diametro da m 1,00 a m 1,50	n° 1 pianta: dimensione minima cfr cm 25-30
Diametro oltre a m 1,50	n° 1 pianta: dimensione minima cfr cm 30-35

### **Articolo 6. Norma di esclusione**

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.  
A tale scopo si definiscono:
  - a) coltivazione specializzata, l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
  - b) coltivazione semispecializzata, l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente o essere oggetto di apposito piano colturale.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili nonché le aree forestali, così come definite nell'allegato "A" delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna e cartografate nel "Piano regionale antincendi boschivi" redatto ed approvato ai sensi della L. 1/3/1975, n. 47 e le "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della L.R. n. 30/1981).

### **Articolo 7. Abbattimenti**

1. L'abbattimento:
  - di alberature di diametro superiore a 10 cm (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) ovvero circonferenza superiore a 31,5 cm
  - di siepi con altezza media superiore a 1,5 m e lunghezza superiore a 20 m, costituite per almeno il 50% della loro biomassa da una o più specie arboree e/o arbustive autoctone poste su suolo privato, anche non più vegetanti, è soggetto a preventiva comunicazione da parte del soggetto avente titolo giuridico all'Amministrazione Comunale, da redigersi su apposito modulo in distribuzione presso gli Sportelli Polifunzionali o scaricabile dal sito.  
La suddetta comunicazione deve essere corredata da:
    - documentazione fotografica (almeno uno scatto della pianta/siepe nel suo insieme ed almeno un particolare) dalla quale risultano evidenti le motivazioni addotte,
    - planimetria o catastale, con indicazione della localizzazione della/le pianta/e cui si riferisce la comunicazione.

In assenza di detti allegati la comunicazione non è ritenuta valida.

La comunicazione può essere trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo istituzionale del Comune oppure consegnata ad uno degli sportelli polifunzionali del Comune.

Il soggetto comunicante potrà procedere all'abbattimento quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza di provvedimento nulla osta a procedere.

Nei casi di massima urgenza, da evidenziare nella comunicazione, sarà rilasciato esplicito provvedimento di nulla osta entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione; in tal caso la suddetta comunicazione ed il relativo provvedimento saranno soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria ai sensi della normativa vigente.

2. Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, opere di riqualificazione per migioria ambientale, ecc.) e quando non esistono altre soluzioni compatibili con le necessità contingenti che permettano di salvare l'albero.
3. Nel caso di comunicazione presentata per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta il Servizio Ambiente potrà chiedere che sia corredata da perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA (Visual Tree Assessment, supportata eventualmente da indagini strumentali con tomografo o resistograph) eseguita da tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al Collegio dei Periti Agrari ed Agrotecnici.
4. Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto o struttura direttamente correlabili alla presenza dell'albero, il Servizio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia corredata da perizia di un tecnico qualificato (architetto - ingegnere - geologo - geometra - perito edile o equipollente) iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero.
5. I lavori di abbattimento oggetto della comunicazione di cui al comma 1 dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
6. I soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori sono tenuti a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
7. Le piante abbattute vanno sostituite con altrettante, scelte dalla lista di cui al gruppo "1" dell'allegato 1. Qualora nell'area dove l'albero è stato abbattuto non sia possibile collocare la pianta in sostituzione, al fine di salvaguardare la stessa biomassa verde, si potrà optare per una delle seguenti scelte:
  - reimpianto di n.10 arbusti per ogni albero;
  - messa a dimora di un nuovo albero, in un'area verde pubblica indicata dal Servizio Ambiente, a cura e a spese del richiedente l'abbattimento.
8. L'inottemperanza alle prescrizioni per la sostituzione comporta l'automatico decadimento del provvedimento di nulla osta.
9. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 7, ogni pianta abbattuta in assenza della procedura di cui al presente articolo o devitalizzata, deve comunque essere sostituita, con nuovi alberi della stessa specie riportata nella tabella come sotto indicato:

<b>ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IMPIANTO IN SOSTITUZIONE</b>
circonferenza fino a cm 70	n° 2 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18
circonferenza da cm 71 a cm 130	n° 4 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18
circonferenza da cm 131 a cm 200	n° 6 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18
circonferenza oltre cm 200	n° 8 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18



10. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00, per ciascuna pianta abbattuta senza preventiva comunicazione.
11. Chiunque viola le disposizioni del comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 per ciascuna pianta abbattuta e non sostituita.

### **Articolo 8. Potature ordinarie di contenimento e rimonde**

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature; la potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
2. Fatti salvi casi particolari debitamente documentati (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo, arte topiaria, potature tradizionali in forma obbligatoria), le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.
3. Per potature a regola d'arte si intendono:
  - a. su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1 novembre – 31 marzo, interessando le branche nelle porzioni aventi il diametro non superiore a 7 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni ("potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno") in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;
  - b. per le specie sempreverdi oltre che nel periodo autunno/inverno anche nel periodo di riposo vegetativo estivo (dal 1 Luglio al 31 Agosto).
4. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potatura definita rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.
5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna.
6. Sono sempre vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero perché compromettono la vitalità della pianta, su qualsiasi specie.
7. Gli interventi di potatura ordinaria non sono soggetti a preventiva comunicazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dal comma 1 al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna pianta oggetto di potatura non conforme.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 per ciascuna pianta oggetto di capitozzatura.

### **Articolo 9. Potature straordinarie di riduzione della chioma e di risanamento**

1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:
  - potatura di riduzione della chioma, consistente nel raccorciamento di rami e branche con tagli di ritorno nelle porzioni di diametro superiore a 7 cm ed effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta ed equilibrata;

- potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 7 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.
- 2 Sono sempre vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero perché compromettono la vitalità della pianta, su qualsiasi specie.
- 3 Gli interventi di potatura straordinaria sono soggetti a preventiva comunicazione da parte del soggetto avente titolo giuridico all'Amministrazione Comunale, da redigersi su apposito modulo in distribuzione presso gli Sportelli Polifunzionali o scaricabile dal sito Internet.  
La suddetta comunicazione deve essere corredata da:
- documentazione fotografica (almeno uno scatto della pianta nel suo insieme ed almeno un particolare) dalla quale risultano evidenti le motivazioni addotte;
  - planimetria o catastale indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell'area in cui insiste la pianta oggetto della comunicazione.
- In assenza di detti allegati la comunicazione non è ritenuta valida.  
 La comunicazione può essere trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo istituzionale del Comune oppure consegnata ad uno degli sportelli polifunzionali del Comune.
- Il soggetto comunicante potrà procedere alla potatura straordinaria quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza di provvedimento nulla osta a procedere.
- Nei casi di massima urgenza, da evidenziare nella comunicazione, sarà rilasciato esplicito provvedimento di nulla osta entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione; in tal caso la suddetta comunicazione ed il relativo provvedimento saranno soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria ai sensi della normativa vigente.
- Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta il Servizio Ambiente potrà chiedere che la comunicazione sia corredata perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA (Visual Tree Assessment eventualmente supportata da indagini strumentali con tomografo o resistograph) eseguita da tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al Collegio dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.
- Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto o struttura direttamente correlabili alla presenza dell'albero, il Servizio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia corredata da perizia di un tecnico qualificato (architetto - ingegnere - geometra - perito edile o equipollente) iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero.
- 4 Gli interventi di potatura straordinaria di riduzione e risanamento potranno essere effettuati:
- a) per le specie decidue solo nel periodo autunno/inverno (dal 1 Novembre al 31 Marzo);
  - b) per le specie sempreverdi oltre che nel periodo autunno/inverno anche nel periodo di riposo vegetativo (dal 1 Luglio al 31 Agosto).
  - c) interventi sulle branche morte tutto l'anno.
- 5 E' facoltà del Servizio Ambiente prescrivere specifiche modalità di potatura.
- 6 I lavori di potatura straordinaria dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla data di presentazione della comunicazione e comunque esclusivamente nei periodi ammessi di cui al comma 4.
- 7 I soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori sono tenuti a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
- 8 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 per ciascuna pianta capitozzata.

- 9 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
- 10 Chiunque viola le disposizioni del comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna pianta oggetto di potatura straordinaria eseguita fuori termine.

### **Articolo 10. Difesa fitosanitaria**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Si dovranno, a tal proposito, privilegiare le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorando le condizioni di vita della pianta stessa.
3. La prevenzione dovrà essere attuata mediante le seguenti modalità:
  - scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane
  - difesa della piante da danneggiamenti
  - adeguata preparazione dei siti di impianto
  - rispetto delle zone di pertinenza indicate dal presente Regolamento (art.14) e la protezione delle stesse da calpestio ecc.
  - potatura eseguita secondo le modalità indicate dall'art. 8
4. In caso di infezione dovranno essere utilizzati prodotti fitosanitari recanti in etichetta diciture specifiche per impieghi in ambito urbano.
5. In particolare, dovrà essere effettuata la lotta obbligatoria secondo le seguenti disposizioni:
  - D.M. 17.04.1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano "*Ceratocystis fimbriata*"
  - D.M. 30.10.2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del Pino "*Traumatocampa pityocampa*"
  - D.M. 10.09.1999 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico "*Erwinia amylovora*"
  - D.M. 9.11.2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico (*Anoplophora chinensis*)

### **Articolo 11. Danneggiamenti**

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
  - a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici, di uso pubblico o privato, viali e strade alberate, cimiteri;
  - b) parcheggiare veicoli a motore a ridosso di alberi situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
  - c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle zone di pertinenza delle piante;
  - d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle zone di pertinenza delle alberature;
  - e) impermeabilizzare la zona di pertinenza delle piante;
  - f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di metallo o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
  - g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
  - h) asportare terriccio dalle zone di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm; in ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;

- i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le zone di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
  - j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
  - k) eseguire scavi di qualsiasi natura nella zona di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui all'articolo 12 comma 3. La posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc) deve essere – in via prioritaria – eseguita con tecniche no-dig. Se non risultano utilizzabili tali tecniche, gli scavi devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 per ciascuna pianta oggetto di danneggiamento.

### **Articolo 12. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 11 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). In particolare dovrà essere rispettata la zona di pertinenza di cui all'art. 14.
2. All'interno della zona di pertinenza non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossico, né transito di mezzi pesanti. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della zona di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nella zona dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
3. Qualora non sia possibile evitare lavori di scavo per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognatura, ecc), dovranno essere utilizzati passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
4. Nel caso di istanze per l'esecuzione di scavi presentate al Servizio Lavori Pubblici, inerenti aree con presenza di elementi vegetali, dovrà essere acquisito il formale parere del Servizio Ambiente, il quale potrà dare prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione presente nell'area interessata.
5. Nel caso di interventi effettuati a distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 13 e di operazioni di Pronto Intervento su utenze di pubblica utilità che provocano un danneggiamento, il Servizio Ambiente potrà chiedere all'esecutore e/o committente di effettuare appositi interventi di ripristino.

### Capitolo III – Nuovi impianti

#### Articolo 13. Distanze minime d’impianto


1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, salvo accordi in deroga alle stesse fra le parti, devono essere comunque rispettate le seguenti distanze minime tra alberi e manufatti:

- Alberi di I° grandezza m 6,0
- Alberi di II° grandezza m 3,0
- Alberi di III° grandezza m 2,0
- Alberi con chioma piramidale e colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, quercia piramidale, ecc) m 3,0

2. La classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità è riportata nell'allegato 2.

#### Articolo 14. Zona di pertinenza delle alberature

1. Si definisce "zona di pertinenza delle alberature" lo spazio, sia di superficie sia di volume, che deve essere messo e mantenuto a disposizione delle piante. Per un albero di nuovo impianto, la zona di pertinenza, corrisponde, sul terreno, ad una superficie di forma circolare con centro sul centro del tronco e raggio (r) variabile al variare della classe di grandezza dell'albero, ed in volume ad un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione della superficie circolare sul terreno ad una quota superiore al piano di campagna definita dall'altezza (h) tipica della specie di appartenenza dell'esemplare arboreo a maturazione e ad una quota inferiore definita dalla profondità (p) dell'apparato radicale dell'esemplare arboreo a maturazione:



2. Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, "le zone di pertinenza delle alberature" vengono individuate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

<b>CLASSE GRANDEZZA</b>	<b>(r)</b>	<b>h</b>	<b>p</b>
Alberi di I grandezza	m 6,0	> m 20,0	m 2,0
Alberi di II grandezza	m 3,0	m 10,0 – 20,0	m 2,0
Alberi di III grandezza	m 2,0	< m 10,0	m 2,0

All'interno di tale zona è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la pianta stessa, evitando in particolare l'interramento del colletto. Il volume di terreno interessato dall'area di pertinenza dovrà essere costituito di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

3. Nei lotti privati e pubblici in cui i nuovi interventi non possono rispettare le zone di pertinenza delle alberature i Servizi Lavoro Pubblici, Edilizia Privata ed Urbanistica coinvolgeranno il Servizio Ambiente nella valutazione della pratica nell'ambito della conferenza dei Servizi o tramite la richiesta di parere di competenza.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna pianta oggetto di danneggiamento.

### **Articolo 15. Interventi ammessi all'interno delle zone di pertinenza**

1. Le zone di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati:
  - a) in caso di posa di pavimentazione permeabile, copertura dell'area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cerchio minimo che consenta, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale;
  - b) in caso di posa di pavimentazione semipermeabile, mantenimento di un'area di terreno nudo a permeabilità profonda di almeno m 1 di raggio e di superficie non inferiore ai 7 mq

Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili per esempio l'inghiaatura carrabile su terra e il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm, ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore.

Rientrano nella quantificazione delle superfici semipermeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento ai seguenti valori percentuali, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati ad esempio: pavimentazioni realizzate con elementi che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1 – 1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm di spessore, inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali. Queste pavimentazioni, ai fini del conteggio della superficie permeabile minima di cui al successivo art 17 comma 4, si considerano permeabili al 50% della loro superficie;
2. Nelle nuove realizzazioni e risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di m 1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 m<sup>2</sup>.
3. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle zone di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza

eccedere, all'interno delle zone stesse, le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi.

4. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo edilizio abilitativo o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) con cessioni di opere e aree verdi all'Amministrazione Comunale.
5. Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

#### **Articolo 16. Norme per gli interventi edilizi**

1. Tutti i progetti di Ristrutturazione Edilizia, Ampliamento e Nuova Costruzione, qualora interessino l'intero edificio, devono comprendere il progetto del verde secondo gli standard fissati dagli strumenti urbanistici vigenti e dal presente Regolamento. Per quanto riguarda gli interventi di cui sopra, il progetto dovrà essere sempre accompagnato da un rilievo dello stato di fatto del verde e da un piano degli interventi delle nuove piantumazioni e/o abbattimenti.
2. A tal fine in allegato alla Pratica Edilizia, dovrà essere presentata al SUE/SUAP, la seguente documentazione:
  - a) rilievo fotografico dello stato di fatto precedente i lavori;
  - b) planimetria a firma di tecnico abilitato, del confronto dello stato di fatto precedente i lavori e dello stato di progetto, recante:
    - le alberature e/o arbusti esistenti e di progetto, con l'indicazione del genere e specie botanica, delle dimensioni delle piante e delle relative aree zone di pertinenza,
    - le opere edili e i tracciati delle reti tecnologiche a servizio o in semplice attraversamento di progetto
    - le eventuali ipotesi di abbattimento.
 Nel suddetto elaborato dovranno anche essere rilevate tutte le piante presenti in lotti esterni a quello interessato dagli interventi edilizi, anche se di altra proprietà, allorché i lavori interessino le relative aree zone di pertinenza, così come definite dall'art.11 del presente Regolamento.
3. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specifiche di cui al comma 2.
4. Tutti i tipi di interventi edilizi nei quali si preveda una modifica della superficie permeabile deve essere assicurata una quota di superficie permeabile in profondità pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria, riducibile al 10% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere (o SP esistente se inferiore).  
La superficie permeabile di cui sopra dovrà essere provvista di copertura vegetale e dotata di:
  - a) un albero ad alto fusto, se è inferiore a 50 mq.;
  - b) un albero d'alto fusto ogni 100 mq., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP, se essa è compresa fra 100 e 800 mq.;
  - c) un albero d'alto fusto ogni 200 mq., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP, se essa è superiore a 800 mq.;
 Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6.  
Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.
5. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere approntati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti,

avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 5 e 14 del presente Regolamento.

- 6 Gli spazi privati inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili, prospicienti luoghi pubblici o di uso pubblico, o comunque esposti a pubblica vista, devono essere preferibilmente destinati a verde accorpato (parco o giardino), e mantenuti in modo decoroso. È vietato l'uso di tali spazi (prospicienti la pubblica via) per manufatti precari o per deposito di materiali in disuso.
- 7 Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale o quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità.
- 8 In caso di autorizzazione all'abbattimento, il progetto delle nuove aree a verde dovrà rispettare i criteri di cui agli artt. 7 e 13 del presente regolamento in merito alle modalità e tipologia dei nuovi impianti. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti secondo quanto indicato nella tabella sottostante che tiene conto della biomassa dell'albero abbattuto e di quella degli alberi in sostituzione:

<b>Circonferenza albero abbattuto (misurato a 1,30 m da terra)</b>	<b>Numero di alberi da piantare in sostituzione</b>
da 45 a 125 cm	2 di I grandezza e 1 di II o III grandezza
da 126 a 190 cm	3 di I grandezza e 2 di II o III grandezza
da 191 a 250 cm	3 di I grandezza e 4 di II o III grandezza
> 251 cm	3 di I grandezza e 6 di II o III grandezza

- 10 Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi Nuova Costruzione e Demolizione e Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate e/o arbustive lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali. Analogamente, lungo il perimetro delle aree di pertinenza di allevamenti zootecnici è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno tre lati.

#### **Articolo 17. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

1. Nella realizzazione di nuovi impianti o nelle sostituzioni di piante esistenti devono essere sempre utilizzate le specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro, sia dell'apparato radicale sia della chioma.
2. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo utilizzando materiale vivaistico di buona qualità merceologica con chiome, freccia e apparato radicale integro.
3. Gli alberi di nuovo impianto o in sostituzione dovranno avere una circonferenza non inferiore a cm 18 (misurata a 1,30 m dal colletto) ovvero diametro 5,6 cm.
4. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano in funzione della fascia altimetrica e della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico – ambientali. In ogni modo almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue.

Le specie arboree ed arbustive da impiegare nei nuovi impianti e nelle sostituzioni sono riportate nell'allegato A al presente regolamento, suddivise in 4 gruppi.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:



A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla conservazione del paesaggio e possibilmente al miglioramento dell'ecosistema. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica e geomorfologica, nonché dell'ecosistema oggetto dell'intervento. Le essenze potranno essere scelte tra alberi ed arbusti appartenenti al solo gruppo 1 e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse, appartenenti al gruppo "2" solamente in situazioni ambientali particolari (es: vicino ai manufatti) e comunque in misura non superiore al 10% del totale delle piante legnose collocate a dimora, ciò al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

B) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico delle zone agricole creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Le essenze potranno essere scelte tra alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 20% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

C) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Le essenze potranno essere scelte tra alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali, privilegiando le specie resistenti alle difficili condizioni ambientali che in ambito urbano spesso si verificano.

D) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché le specie indicate tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

Gli ulivi impiantati sul territorio comunale devono avere diametro non superiore a 10 cm (misurato a 1,30 m di altezza dal suolo) ovvero circonferenza non superiore a 31,5 cm, e provenire da coltivazione vivaistica.

- 8 E' prevista la deroga al rispetto del presente articolo per i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche; gli interventi in tali aree dovranno essere accompagnati anche da dettagliata relazione che illustra le condizioni storiche, architettoniche e artistiche.
- 9 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna pianta non ammessa o non conforme.
- 10 Inoltre la messa a dimora delle piante vietate di cui al gruppo 4 comporta l'obbligo di espianto e sostituzione con specie ammesse, da eseguirsi entro 30 giorni dalla notifica della violazione dell'illecito, a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

## Capitolo IV – Prescrizioni per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione di aree verdi pubbliche

### Articolo 18. Prescrizioni generali

1. La realizzazione e manutenzione del verde pubblico, al fine di valorizzare la funzione ambientale del verde e di contenere i costi di manutenzione, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Preliminarmente all'approvazione del PUA (Piano Urbanistico Attuativo), al rilascio dei permessi di costruire per le opere di urbanizzazione primaria, all'approvazione dei progetti di opere pubbliche contenenti aree destinate a verde, dovrà essere ottenuto dal Responsabile del Procedimento, il parere del Servizio Ambiente.
3. I progetti di sistemazione di dette aree devono fornire tutti gli elementi necessari per valutare il tipo di intervento proposto ed in particolare: devono descrivere le diverse essenze da mettere a dimora, il profilo altimetrico del terreno, gli eventuali specchi d'acqua, i percorsi e le pavimentazioni, gli impianti tecnologici di servizio (per drenaggio, irrigazione, fognatura, servizi igienici, illuminazione), le parti architettoniche (recinzioni, fontane, esedre, monumenti ecc.), gli elementi di arredo e di comfort, le eventuali attrezzature sportive o di gioco per i bambini.
4. Il progetto deve prevedere la compatibilità reciproca ed un equilibrato rapporto tra essenze a foglia caduca e sempreverde ed i diversi periodi di fioritura, al fine di diversificare nell'arco delle diverse stagioni l'effetto del verde. Il progetto deve includere un piano di manutenzione dell'impianto.
5. In ogni area verde attrezzata a parco pubblico, almeno una pianta per ogni tipo di essenza dovrà essere contraddistinta con la indicazione dell'essenza con il nome in volgare e quello scientifico.
6. I parchi e i giardini attrezzati, il verde complementare alla viabilità (parcheggi, aiuole spartitraffico, rotatorie) e le alberature stradali di nuova realizzazione dovranno avere le dotazioni minime previste dai successivi artt. 19, 20 e 21.

### Articolo 19 . Parchi e giardini

Il verde dovrà essere così composto:

VERDE ARBORATO (Alberi di I°-II°-III° grandezza)	25-30% del totale della superficie a completo sviluppo delle chiome
VERDE ARBUSTATO (Bordure, Siepi e Macchie arbustive)	20-25% del totale superficie
VERDE A PRATO	40-50% del totale superficie

Gli esemplari arborei messi a dimora dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- circonferenza, misurata a 1,30 dal colletto, non inferiore a cm 18 e non superiore a cm 22;
- il fusto dovrà essere, integro, privo di alcuna ferita causata da urti meccanici, legature, scortecciamenti, da fenomeni naturali (es. danni da irraggiamento solare) o da quant'altro in grado di comportare vizi di qualità;
- la chioma, che non potrà essere potata al momento dell'impianto, dovrà presentare una distribuzione dei rami sul tronco ed il portamento tipico della specie di appartenenza, nonché un'unica freccia apicale, ben definita, ed esattamente in asse con il fusto principale;
- gli organi ipogei non dovranno presentare strappi o danneggiamenti;
- la zolla, proporzionata alle dimensioni della pianta, compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia, dovrà essere stata oggetto di almeno 3 interventi di rizollatura;
- assenza di sintomi di malattie di origine animale o crittogamica o causate da virus.

Durante la messa a dimora:

- dovrà essere realizzata una buca di dimensioni pari ad almeno il 150% delle dimensioni della zolla, che dovrà essere riempita con terreno vegetale;

- dovrà essere posato un copricolletto in gomma;
- dovrà essere posato, ben fissato al terreno, un tubo irriguo con gocciolatori autocompensanti inglobati nel tubo stesso ( es. tubo goccia a goccia) con una capacità di erogazione a pianta di almeno lt 16/ora;
- il fusto dovrà essere coperto esclusivamente con arelle in canna di bambù, ben fissate allo stesso.
- Il sostegno della pianta dovrà essere garantito attraverso la posa di tutori in legno; nel punto di tangenza fra legno e tutore dovrà essere inserita un'apposita protezione per evitare la rottura meccanica della corteccia per attrito. Il numero dei pali tutori può variare con la tipologia dell'area e con l'ubicazione delle piante.

Gli arbusti andranno collocati prevalentemente in moduli monospecifici e piantati piuttosto fitti utilizzando telo pacciamante ricoperto da corteccia di Conifera o inerti per ridurre o annullare lo sviluppo delle infestanti; le zone con pendenze superiori a 17% potranno essere in prevalenza, ricoperte con arbusti a crescita libera o, in alternativa, con specie erbacee tappezzanti che non necessitano di sfalcio periodico.

Il prato dovrà essere realizzato utilizzando un miscuglio di semente così composto: Loietto (*Lolium perenne*) 70%, *Poa pratensis* 20% e *Festuca* 10%.

La superficie da destinare a prato deve essere erpicata, livellata, spietrata, seminata con distribuzione uniforme delle sementi, concimata e rullata; laddove tale superficie è inferiore a m 2 di larghezza o termina con angoli acuti, è vietata la sistemazione a prato. In tali aree sono raccomandate soluzioni che utilizzino materiali pacciamanti quali il geo tessuto in abbinamento alla corteccia di conifera, sassi, rocce, vulcanite, pomice, e/o l'utilizzo di piante tappezzanti.

Arredi, attrezzature: La dotazione minima di arredi ed attrezzature dovrà essere così articolata:

- n° 1 panchina ogni 500 mq
- n° 1 cestino porta-rifiuti ogni 1000 mq
- n° 4 posti porta-biciclette ogni 1000 mq
- n° 1 tavolo con panche ogni 2000 mq
- n° 1 distributore di sacchi per raccolta deiezioni canine ogni 2000 mq
- n° 1 fontana
- n° 1 unità gioco, ogni 4000 mq, composta da almeno 6 elementi singoli o accorpati in strutture modulari polifunzionali
- attrezzature sportive per superfici superiori a 5.000 mq, di tipologia da concordare con l'Amministrazione (es. percorso vita, campo da calcetto, tennis, porte campo calcio, ecc).

Le attrezzature per il gioco dovranno essere conformi alle norme di riferimento per quanto concerne la costruzione e l'impiego in sicurezza.

Gli arredi e le attrezzature dovranno essere posizionate ad almeno m. 3 da qualsiasi altro arredo o elemento vegetale.

In aree a vocazione naturalistica il Servizio Ambiente potrà richiedere l'inserimento di attrezzature per la qualificazione naturalistica quali:

- n.1 nido artificiale per uccelli ogni 2500 mq;
- n.1 nido per pipistrelli ogni 2500 mq;
- n.1 tronco risultante da alberature abbattute, di almeno 60 cm di diametro ogni 10.000 mq
- n.1 muretto a secco (o parzialmente cementato) ogni 20.000 mq; il muretto avrà una lunghezza di almeno 15 m, un'altezza di 1 m circa e 40 cm circa di spessore con orientamento Nord-Sud.
- n.1 stagno di almeno 100 mq (o zona umida di equivalente superficie) ogni 20.000 mq
- n.1 cumulo di pietre e sabbia ogni 20.000 mq;
- n.1 mangiatoia per uccelli ogni 20.000 mq da collocare soltanto nel caso vi sia la possibilità di gestirla con persone esperte;

#### Impianto di irrigazione

Dovranno essere installate 2 linee principali di irrigazione separate ed allacciate ad un unico contatore: una per alimentare l'impianto automatico per l'irrigazione delle piante (alberi ed arbusti) ed una per alimentare le prese d'acqua.

Per l'irrigazione delle piante dovranno essere predisposte due condotte separate (una per alberi e una per arbusti e piante erbacee) per realizzare un impianto irriguo ad ala gocciolante con le seguenti caratteristiche:

- valvole automatiche con centralina installata direttamente sulla valvola o in apposito involucro esterno isolato e protetto da possibili atti vandalici;
- riduttore di pressione a 2/3 atmosfere;
- filtro;
- valvole, riduttore e filtro dovranno essere posizionati all'interno di un pozzetto in CLS portante di dimensioni tali da garantire all'interno lo spazio fisico per la manutenzione;
- condotta interrata realizzata con tubo ad alta densità;
- condotta esterna solo in corrispondenza delle piante, realizzata con tubo ad ala gocciolante autocompensante con distanza dei fori adeguata alla densità del sesto d'impianto; i gocciolatori non potranno essere installati direttamente sul tubo;
- l'impianto dovrà essere installato con modalità tali da garantire un rilascio uniforme dell'acqua su tutta la sua lunghezza.

Dovranno inoltre essere realizzate un numero di prese d'acqua tale da garantire una copertura di un'area di m 50 di raggio, dotate nella parte finale di innesto rapido e posizionate all'interno di un pozzetto in CLS portante; la linea principale che alimenta dette prese d'acqua deve avere una pressione di esercizio di almeno 4 atmosfere ed una portata di almeno 35 litri/minuto

Il prato non dovrà essere dotato di impianto di irrigazione permanente.

#### Impianto di illuminazione

L'illuminazione dell'area, qualora richiesta, deve prevedere distanze adeguate tra i corpi illuminanti e le chiome delle alberature. Nella scelta dei corpi illuminanti dovranno essere privilegiati quelli a basso consumo energetico.

#### Pavimentazioni

Nel giardino dovranno essere realizzati idonei percorsi pedonali di attraversamento e di connessione delle diverse aree funzionali, accessibili a portatori di handicap. Gli arredi e le attrezzature per il gioco dovranno essere posizionati su idonea pavimentazione.

La tipologia dei materiali utilizzati per le pavimentazioni di aree e percorsi sarà definita in funzione dell'utilizzo ed in accordo con la P.A.

I manufatti presenti nel terreno destinato a prato (cordoli, pozzetti, marciapiedi, ecc) dovranno essere posati a raso.

Ogni area verde deve essere accessibile ai mezzi operativi per la manutenzione; qualora intorno all'area verde sia posato un cordolo non a raso dovranno essere realizzati accessi carrabili della larghezza di m. 3.

Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati nel presente articolo in ragione delle caratteristiche ambientali, morfologiche e logistiche dell'area interessata dall'intervento.

### **Articolo 20. Verde complementare alla viabilità**

Parcheggi: Per quanto riguarda i parcheggi si prevedono le seguenti dotazioni:

- n. 1 albero ogni 6 metri lineari, in funzione della disposizione degli stalli di sosta, con le caratteristiche e le modalità descritte al precedente art. 18 comma 1, posto in una aiuola delle dimensioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento;
- n. 1 cestino porta-rifiuti ogni 500 mq di superficie del parcheggio; la medesima quantità va garantita per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato.

Non dovranno essere utilizzati alberi che producono polloni o frutti pesanti.

Potrà essere richiesto un sistema di protezione fisso dell'alberi (ad es. pali distanziatori)

#### Rotatorie e grandi aiuole spartitraffico

Le aree non pavimentate delle rotatorie e delle grandi aiuole spartitraffico stradali in ambito urbano spesso costituiscono un elemento di arredo della viabilità che ingloba al suo interno elementi ed installazioni con valore evocativo e testimoniale delle tradizioni, delle cultura e delle

attività tipiche e caratteristiche della comunità che abita i luoghi; non è pertanto possibile definire a priori dotazioni e standard riguardanti le sistemazioni a verde per le quali dovrà essere previsto un progetto integrato tra essenze, materiali ed eventuali installazioni.

Nelle aree non pavimentate all'interno delle rotatorie dovranno essere previste comunque le seguenti dotazioni minime:

- n. 1 punto di presa d'acqua dotata nella parte finale di innesto rapido e posizionata all'interno di un pozzetto in CLS portante; alimentata da una linea idrica avere una pressione di esercizio di almeno 4 atmosfere ed una portata di almeno 35 litri/minuto
- n. 1 punto di presa per l'energia elettrica

Nel caso di più aree non pavimentate da sistemare a verde nell'ambito della medesima intersezione stradale, nell'area principale dovranno essere realizzate le suddette dotazioni, e tra questa e le rimanenti dovrà essere prevista la posa di idonee condotte polifore per l'alloggio della rete impiantistica.

La quota del terreno, nella porzione centrale, dovrà essere posta ad altezza maggiore del piano stradale di almeno m 1.

Il Servizio Ambiente, sentita la Polizia Municipale, si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati nel presente articolo in ragione delle caratteristiche ambientali, morfologiche e logistiche dell'intersezione stradale interessata dall'intervento.

Percorsi pedonali e ciclabili: Dotazione ogni m 100 di percorsi pedonali e ciclabili:

- n. 1 panchina
- n. 1 cestino porta-rifiuti

Le quantità di cui al presente articolo vanno garantite per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato.

### **Articolo 21. Alberate stradali**

1. Gli alberi da porre a dimora per la realizzazione di filari a fianco delle strade di nuova realizzazione devono rispettare le caratteristiche e le modalità descritte al precedente art. 18 comma 1 e devono essere posti in una aiuola delle dimensioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento alle seguenti distanze fra loro:

alberi di I° grandezza	m 10
alberi di II° grandezza	m 8
alberi di III° grandezza	m 5

### **Articolo 22. Presa in carico da parte del Comune di aree verdi**

1. Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantito l'attecchimento di alberi e arbusti per almeno 24 mesi dalla messa in posa, e la manutenzione fino alla presa in carico dell'area da parte del Comune. Il periodo della messa a dimora, da cui avranno inizio i 24 mesi di garanzia, dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Ambiente con apposita nota scritta. La presente prescrizione potrà essere modificata solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale, all'interno delle convenzioni urbanistiche.
2. Le zone a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente Regolamento e conformi alle eventuali prescrizioni del Servizio Ambiente.
3. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati o di cui non è stata curata la manutenzione con particolare riguardo all'attecchimento delle alberate.

## **TITOLO II. DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO**

### **Articolo 23. Ambito di applicazione**

1. Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 24. Giardini e parchi urbani**

1. I giardini e parchi urbani sono aree verdi inserite nel tessuto urbano o ai margini di esso, e svolgono un'importante funzione ambientale e sociale. I parchi ed i giardini urbani sono generalmente strutturati in aree con diverse funzioni: riposo, gioco, attività sportive, servizi, eventualmente di carattere culturale e ricreativo.
2. Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di pericolo per l'integrità a cose o a persone. In particolare questi consisteranno in: potature di alberi ed arbusti, fertilizzazioni e protezione fitosanitaria e ogni altro intervento di manutenzione su arredi, sentieri, staccionate ecc., che il Servizio Manutenzione valuterà di volta in volta opportuno a seconda della tipologia dell'area interessata, sentito il Servizio Ambiente.

Le potature verranno effettuate secondo quanto previsto nell'art.8 del presente regolamento.

Gli sfalci dovranno essere frequenti onde evitare la raccolta dell'erba nel periodo primaverile/estivo e delle foglie nel periodo autunnale. E' consentita la pratica del mulching.

L'irrigazione dovrà essere limitata solo alle piante ed ai cespugli in fase di attecchimento, la distribuzione dovrà avvenire sottochioma per ridurre al minimo il consumo d'acqua e lo sviluppo di agenti patogeni.

Il controllo delle erbe infestanti può essere effettuato con l'impiego di mezzi agronomici, meccanici e fisici; lungo i camminamenti, nelle aree pavimentate e ove ritenuto necessario, è ammesso anche l'uso di diserbanti chimici come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

E' consigliabile l'utilizzo di materiali pacciamanti naturali.

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.

Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell'arredo, deve tener conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino in cui si opera.

Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, nella logica di conservazione e tutela delle specie originarie nel rispetto delle associazioni vegetali locali.

### **Articolo 25. Giardini e parchi storici di pregio**

1. Per parco storico si intende una composizione architettonica e vegetale, che, dal punto di vista, storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura.
2. Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e nei giardini storici debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche.
3. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali, secondo le norme del "Codice dei beni architettonici ed ambientali" (D.Lgs. n. 42/2004).
4. Qualora si rendano necessari interventi di abbattimento, occorre acquisire le dovute autorizzazioni da parte degli enti preposti alla tutela ambientale e monumentale (Beni culturali già Soprintendenza).

5. Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell'arredo, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.
6. Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, in una volontà di tutela e conservazione delle specie originarie.
7. Eventuali interventi di ripristino e di restauro dovranno essere preceduti da ricerche e studi approfonditi che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

### **Articolo 26. Parchi agricoli**

1. Il parco agricolo rappresenta un'area nella quale viene creata, riscoperta oppure potenziata l'attività agricola al fine di salvaguardare e tutelare il territorio e l'ambiente in esso inserito. L'agricoltura, in particolare quella biologica e biodinamica, riveste un ruolo centrale di tutela del territorio, costituendo insieme un'attività produttiva ma anche eco-compatibile, fondata su regole biologiche e naturali che restituiscono identità ad un luogo, tutelano la bellezza dei paesaggi agrari, salvaguardano le risorse naturali, rispettano la vocazione agricola secolare delle zone, offrono numerosi benefici al sistema urbano quali variazioni microclimatiche, depurazione dell'aria, produttività, attenuazione del rumore, manutenzione del suolo e conservazione della biodiversità.
2. Fatto salvo quanto riportato nel successivi artt. 40 e 41 del presente Regolamento, nei parchi agricoli è vietato, inoltre:
  - calpestare i seminativi e causare danno in qualunque modo alle coltivazioni;
  - salire sugli alberi, danneggiare rami, asportare frutti;
  - disturbare e catturare animali al pascolo e da cortile;
  - effettuare attività economiche al di fuori di quelle autorizzate all'interno di eventuali progetti legati alla valorizzazione dei parchi in oggetto.
3. La gestione dei parchi agricoli dovrà essere attuata secondo le tecniche dell'agricoltura biologica e biodinamica. Nelle aree agricole, inoltre, le coltivazioni si succederanno secondo le tradizioni e le modalità tipiche dell'area bolognese.
4. Sono tutelati elementi caratteristici del paesaggio agrario come piantate, siepi e maceri. Interventi di sistemazione o di rimozione di alberi pericolosi verranno effettuati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

### **Articolo 27. Parchi a carattere naturalistico**

1. I parchi a carattere naturalistico sono spazi verdi fruibili, veri e propri "cunei" di natura tra l'abitato ed altro ecosistemi naturali collegati alla rete ecologica del territorio rurale. Si tratta di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali, formati da boschi, arbusteti, filari, siepi, ambiti rinaturalizzati, che hanno l'obiettivo di incrementare il verde per contribuire al miglioramento del benessere degli abitanti. L'ambiente naturale costituisce un'importante occasione didattica per studiare la natura proprio sotto casa e imparare a conoscere alcune piante autoctone che non è sempre possibile osservare in ambiente urbano.
2. Gli interventi manutentivi degli alberi, arbusti e prati vengono eseguiti con frequenza minore rispetto ai giardini e parchi urbani al fine di consentire un incremento della biodiversità. Almeno il 70% delle superfici prative dovrà essere gestito a sfalcio ridotto. L'aspetto incolto non deve pertanto trarre in inganno: è un modo per consentire all'ambiente di svilupparsi in modo naturale ricreando un habitat in equilibrio tra elementi floristici e faunistici.

### **Articolo 28. Parchi fluviali**

1. I parchi fluviali sono caratterizzati dalla presenza del binomio acqua-vegetazione. La copertura vegetale lungo le aste fluviali svolge un ruolo insostituibile nel depurare l'acqua, il suolo e l'aria creando nel contempo habitat di rifugio per moltissimi animali e piante, costituendo efficienti corridoi ecologici in grado di favorire gli scambi genetici e diffondere la biodiversità.

2. Qualsiasi intervento lungo le aste fluviali dovrà essere progettato in modo da armonizzarsi con il contesto ambientale e paesaggistico prediligendo l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in sostituzione dei modi tradizionali e maggiormente impattanti.

La manutenzione delle aree verdi del parco naturalistici/fluviale dovrà favorire il più possibile la rinaturalizzazione spontanea delle aree e assecondare il ciclo riproduttivo della fauna. Gli interventi di sfalcio erba dovranno essere attuati solo in corrispondenza dei percorsi ciclo-pedonali in modo da limitare l'impatto dell'azione antropica sull'ambiente.

Gli interventi di valorizzazione paesistico – ambientale dell'asta fluviale potranno avere come oggetto la riqualificazione naturalistica di tutti quei tratti che appaiono degradati o in stato di abbandono conseguentemente alla dismissione di attività antropiche altamente impattanti sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale.

### **Articolo 29. Sentieri di interesse storico naturalistico**

1. Costituiscono l'insieme di percorsi storici che conducono da una località all'altra in un ambito territoriale, e che si sviluppano secondo direttrici di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale.

Per tutto quanto concerne le norme di fruizione e gestione, si rimanda a quanto definito dell'art. 25 in merito ai "Giardini e Parchi Storici di Pregio".

### **Articolo 30. Aree Protette e siti della Rete Natura 2000**

1. Le aree protette sono quei luoghi che, per formazione fisica, geologica, e biologica, hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 6 del 17/02/2005 e dalla L.R. n. 24 del 23/12/2011.
2. Gli standard manutentivi sono contenuti nella L.R.6 del 17/02/2005 agli artt. 10, 11 e titolo V artt.55, 56, 57, 58 nel testo vigente.

### **Articolo 31. Aree di sgambamento per cani**

1. Tali aree sono costituite da porzioni prative recintate all'interno delle quali è possibile lasciare i cani senza guinzaglio, sotto la completa responsabilità dei conduttori.
2. L'utilizzo delle aree di sgambamento è soggetto al rispetto di quanto previsto dal "Regolamento comunale per la tutela e il benessere animale" vigente nel Comune.

### **Articolo 32. Orti sociali e orti urbani**

1. Per orto sociale e orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.
2. Nello spazio riservato agli orti non è consentito:
  - la posa di pavimentazione fissa
  - l'allevamento di animali di qualsiasi specie
  - il deposito e lo scarico di materiali inquinanti o nocivi
  - l'accensione di stoppie o rifiuti
  - l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, fertilizzanti non di origine organica)
  - l'utilizzo di serre nel periodo estivo e tutto l'anno di coperture in nylon di altezza superiore ai cm 50
  - lasciare i contenitori di acqua aperti e/o scoperti
- 3 La costruzione di capanni ed altri ripari per le attrezzature è soggetta alle norme dello strumento urbanistico vigente.
- 4 Per quanto riguarda la fertilizzazione dei suoli è da prediligere l'utilizzo di compost, per la cui produzione deve essere prevista la collocazione di apposite compostiere e/o la creazione di strutture dedicate al compostaggio.
- 5 Gli orti vengono assegnati su richiesta all'Amministrazione secondo la disponibilità e secondo le modalità previste dall'Assessorato competente.



### **Articolo 33. Verde sportivo**

1. Costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorando l'aspetto visivo del complesso e rendendone più piacevole la fruizione. L'assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all'esercizio delle attività sportive.
2. In fase di progettazione di campi in erba per attività sportive, è bene scegliere in modo adeguato il tipo di miscuglio per tappeti erbosi soggetti ad una intensa usura; questi miscugli devono rispondere ai seguenti requisiti:

- resistere al calpestio
- rispondere alle esigenze di gioco
- essere praticabile anche durante i periodi di pioggia

Si dovrà prevedere un impianto d'irrigazione.

Si dovrà altresì predisporre un piano di manutenzione che preveda la rasatura costante dell'erba, fertilizzazione, areazione, feltratura, sabbiatura, diserbo.

3. La manutenzione e la gestione degli spazi verdi presenti nell'area non utilizzati per attività sportive verrà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.

### **Articolo 34. Verde complementare alla viabilità**

3. Il verde complementare alla viabilità è costituito dalle aree non pavimentate delle rotatorie, delle aiuole spartitraffico e dei parcheggi. Tali verde permette l'arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Riveste inoltre un'importanza fondamentale in quanto migliora in modo sostanziale il paesaggio e l'ambiente urbano.
4. Le aree verdi complementari alla viabilità non hanno funzioni ricreative o ludiche, per cui non necessitano di arredi o strutture ludiche ad eccezione dell'illuminazione a servizio della viabilità.
5. Nella gestione di tali aree va tenuto presente anche quanto prescritto dall'art. 20 del presente regolamento.

### **Articolo 35. Alberate stradali**

1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.
2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetanea, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. In relazione a ciò è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo parere del Servizio Ambiente.
3. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e le norme dettate dagli articoli 14 e 21 del presente regolamento.

### **Articolo 36 Verde cimiteriale**

1. Il verde cimiteriale svolge un'importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più accogliente questo particolare contesto.
2. Nella gestione del verde cimiteriale valgono le regole riportate nell'art. 24

### **Articolo 37. Verde all'interno dei plessi scolastici**

1. Il verde all'interno dei plessi scolastici assolve alla triplice funzione di polmone verde della scuola, di cui è parte integrante, di "polo di osservazione naturalistica" per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire proprio dalla scuola, e di area ludica.

2. La gestione del verde scolastico deve essere particolarmente curata per garantire la massima sicurezza dei bambini, particolare attenzione deve essere dedicata alla scelta delle piante: devono essere escluse tutte quelle velenose e spinose e devono essere garantite aree ombreggiate ed aree soleggiate in proporzione all'estensione dei giardini.

### **Articolo 38. Verde nelle zone artigianali e industriali**

1. Il verde industriale racchiude elementi tipici sia dei parchi urbani che del verde complementare alla viabilità; può inoltre svolgere una importante funzione paesaggistica in modo da compensare l'aspetto estetico di aree che si degradano con molta facilità.
2. La progettazione e la realizzazione di queste aree deve privilegiare la meccanizzazione delle operazioni manutentive. Le aree devono essere progettate e realizzate in modo tale da non creare spazi utilizzabili come nascondigli o rifugi impropri e garantire, in tal modo, sicurezza nella fruibilità anche nelle ore notturne.
3. Le aree potranno essere dotate di camminamenti illuminati, con panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti.

### **Articolo 39. Accesso a parchi, giardini e aree verdi**

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini.
2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, verde sportivo, verde cimiteriale, aree verdi adiacenti ai centri sociali, ecc) sono accessibili negli orari di funzionamento delle istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.
3. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.
4. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica

### **Articolo 40. Attività consentite**

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico - motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:
  - sosta e riposo;
  - mobilità pedonale;
  - mobilità ciclabile a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali che attraversano parchi e giardini. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati dai bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
  - circolazione libera anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni con mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli) usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni
  - gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni;
  - attività sportiva leggera praticata da singole persone;
  - attività sportiva di gruppo nelle aree provviste di relativa attrezzatura sportiva;
  - barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti.
3. Per altre attività non ricomprese nei commi 1 e 2 si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente.

#### **Articolo 41. Limitazioni d'uso**

1. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.
2. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza.
3. Le attrezzature specifiche e di gioco esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la funzionalità. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all'uso delle singole attrezzature. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia.
4. L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali d'affezione è disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico - ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di dimensioni non adeguate.
5. E' vietato:
  - eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare i prati
  - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonchè calpestare le aiuole
  - accedere, circolare e sosta con veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati
  - abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi
  - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
  - utilizzare qualsiasi tipo di velocipede o transitare con cavalli, al di fuori dei percorsi dedicati ed in condizioni di terreno bagnato, al fine di non provocare danni al fondo dei tracciati
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per singoli parchi.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

## **TITOLO III. NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE AGRICOLE**

### **Articolo 42. Manutenzione dei fossi e taglio della vegetazione**

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
2. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire sulla loro proprietà il taglio delle siepi e delle fronde degli alberi che invadono la sede stradale, che occultano la segnaletica stradale o che creano problemi di visibilità alla circolazione del traffico, anche pedonale.

### **Articolo 43. Divieto d'incendio e diserbo delle sponde di fossi, corsi d'acqua e aree incolte**

1. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere.
2. Il materiale di risulta degli sfalci potrà essere bruciato in loco secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente.

### **Articolo 44. Salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo**

1. Allo scopo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, nonché i caratteri fondamentali e storici del paesaggio rurale, i maceri, gli specchi d' acqua, e la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati.
2. E' quindi vietato:
  - tombare, anche parzialmente, i maceri;
  - sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti dove si siano verificati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, nonché dagli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.
  - Estirpare siepi e filari arborei orientati secondo gli assi della centuriazione.

## **TITOLO IV. SANZIONI, NORME FINANZIARE E INTERAZIONI**

### **Articolo 45. Vigilanza**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, secondo le varie discipline di riferimento.
2. Il Comune si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché iscritte nel registro regionale delle organizzazioni al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.
3. Il Comune si riserva altresì di sottoscrivere contratti o assegnare consulenze specifiche per verifiche tecniche che si rendessero necessarie per approfondire l'istruttoria sulle istanze presentate.
4. Il Comune si riserva di vigilare in ordine all'applicazione delle norme del presente regolamento anche disciplinando in altri atti e provvedimenti forme di controllo specifiche.

### **Articolo 46. Sanzioni**

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento non specificamente sanzionata nei singoli articoli, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., D. L.gs. n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
2. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24/11/1981, n. 689, la Giunta può stabilire l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

### **Articolo 47. Norme finanziarie**

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dagli indennizzi previsti nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico, di potenziamento della rete ecologica, alla formazione e l'informazione dei cittadini in merito alla conoscenza e alle problematiche del verde.

### **Articolo 48. Interazioni con altre fonti normative**

1. Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.
2. Il presente regolamento costituisce riferimento integrante degli strumenti urbanistici vigenti per quanto non già specificatamente previsto dagli stessi.
3. Le norme previste dal presente regolamento dovranno essere recepite nei nuovi strumenti urbanistici in fase di elaborazione e nei piani pluriennali delle opere pubbliche.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Sono da considerare pertanto prevalenti a quanto contenuto nel presente Regolamento le prescrizioni contenute nei seguenti strumenti normativi vigenti, tenuto anche conto dei rispettivi, susseguenti provvedimenti di modifica od integrazione o di raccolta in testo unico, e dei regolamenti di attuazione ad essi eventualmente correlati; a tali strumenti normativi si fa rinvio, sia per tutto quanto da ciascuno di essi contemplato, sia per tutto quanto non espressamente trattato dal presente Regolamento:
  - T.U. 25 luglio 1904 (Norme di Polizia Idraulica);
  - R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 ("Legge forestale");
  - Codice Penale, approvato con R.D 19 ottobre 1930, n. 1398
  - Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento);
  - D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (art. 52 "osservanza distanze minime di rispetto dalle rotaie")

- Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, approvate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- L. 8 agosto 1985, n. 431 ("Legge Galasso");
- L. 29 gennaio 1992, n. 113 Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;
- L.R. n.32/95 'Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia Romagna'
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni culturali e del paesaggio
- L.R. n. 24 del 23 dicembre 2011 Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 1bis della citata L. 431/85;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 nel testo vigente;
- L. 10 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani"
- Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"
- ogni altro provvedimento normativo statale o della Regione Emilia-Romagna, o comunque riguardante il territorio del Comune, che nella gerarchia delle fonti del diritto sia di un rango superiore a quello in cui si collocano i Regolamenti Comunali.

#### **Articolo 49. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

**ALLEGATO 1. LISTA DELLE SPECIE****Gruppo 1° (specie consigliate)**

<b>Alberi</b>	<i>Acer campestre L.</i>	Acero campestre
	<i>Acer monspessulanum L.</i>	Acero minore
	<i>Acer opalus Mill.</i>	Acero opalo
	<i>Alnus glutinosa L. Gaertn.</i>	Ontano nero
	<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco
	<i>Fraxinus oxycarpa Bieb.</i>	Frassino meridionale
	<i>Fraxinus ornus L.</i>	Orniello
	<i>Malus sylvestris Mill.</i>	Melo selvatico
	<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>	Carpino nero
	<i>Populus alba L.</i>	Pioppo bianco
	<i>Populus canescens Ait. Smith</i>	Pioppo grigio
	<i>Populus nigra L.</i>	Pioppo nero
	<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio
	<i>Pyrus pyraeaster Borkh.</i>	Pero selvatico
	<i>Quercus pubescens Willd</i>	Roverella
	<i>Quercus robur L.</i>	Farnia
	<i>Salix alba L.</i>	Salice bianco
	<i>Salix fragilis L.</i>	Salice fragile
	<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste
	<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
	<i>Sorbus domestica L.</i>	Sorbo
<i>Taxus baccata L.</i>	Tasso	
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	Tiglio	
<i>Ulmus minor Miller</i>	Olmo campestre	
<b>Arbusti</b>	<i>Clematis vitalba L.</i>	Vitalba
	<i>Clematis viticella L.</i>	Viticella
	<i>Colutea arborescens L.</i>	Vescicaria
	<i>Cornus sanguinea L.</i>	Sanguinella
	<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo
	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Biancospino comune *
	<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaggine
	<i>Frangula alnus Mill.</i>	Frangola
	<i>Hedera helix L.</i>	Edera
	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Olivello spinoso
	<i>Humulus lupulus L.</i>	Luppolo
	<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Ligustro
	<i>Lonicera caprifolium L.</i>	Caprifoglio
	<i>Prunus spinosa L.</i>	Prugnolo
	<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Spin cervino
	<i>Rosa canina L.</i>	Rosa canina
	<i>Rubus caesius L.</i>	Rovo Bluastro
	<i>Rubus ulmifolium Schott.</i>	Rovo comune
	<i>Salix cinerea L.</i>	Salice grigio
	<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice da ripa
	<i>Salix purpurea L.</i>	Salice rosso
	<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco
	<i>Viburnum opalus L.</i>	Pallon di maggio

## Gruppo 2°

<b>Alberi</b>	<i>Celtis australis L.</i>	Bagolaro, spaccasassi
	<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
	<i>Crataegus azarolus</i>	Azzeruolo
	<i>Cydonia oblonga</i>	Cotogno
	<i>Diospyros lotus L.</i>	Loto d'Italia
	<i>Ficus carica L.</i>	Fico
	<i>Juglans regia L.</i>	Noce
	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
	<i>Malus domestica Borkh.</i>	Melo
	<i>Mespilus germanica L.</i>	Nespolo
	<i>Morus alba L.</i>	Gelso
	<i>Morus nigra L.</i>	Moro
	<i>Platanus orientalis L.</i>	Platano orientale
	<i>Populus nigra var. Italica Duroi</i>	Pippo cipressino
	<i>Prunus persica L.</i>	Pesco
	<i>Prunus armeniaca L.</i>	Albicocco
	<i>Prunus cerasifera Ehrh</i>	Mirabolano
	<i>Prunus domestica L.</i>	Prugno, Susino
	<i>Prunus cerasus L.</i>	Amarena
	<i>Punica granatum L.</i>	Melograno
<i>Pyrus communis L.</i>	Pero	
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini	
<i>Tilia platyphyllos Scop. e suoi ibridi</i>	Tiglio	
<i>Vitis vinifera L.</i>	Vite comune	
<b>Arbusti</b>	solo le specie caducifoglie	

## Gruppo 3°

### Alberi

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10%.

### Arbusti

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%.

## Gruppo 4° (specie non ammesse)

<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia, Robinia
<i>Ailantis altissima Mill. Swingle</i>	Ailanto
<i>Acer negundo L.</i>	Acero americano
<i>Amorpha fruticosa L.</i>	Falso indaco
ad eccezione delle loro varietà non infestanti	
<i>Famiglia delle Agavacee</i>	
<i>Famiglia delle Palme</i>	
<i>Famiglia delle Musacee</i>	
<i>Phyllostachys spp.</i>	
<i>Arundinaria japonica Sieb. et Zucch.</i>	Falso bambù



**ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ**

<b>I grandezza Raggio &gt; 6 m</b>	<b>II grandezza Raggio da 3 a 6 m</b>	<b>III grandezza Raggio &lt; 3 m</b>
<i>Abies spp.</i> Abeti	<i>Acer campestre</i> Acero campestre	<i>Acer monspessulanum</i> Acero minore
<i>Acer negundo</i> Acero americano	<i>Acer pseudoplatanus</i> Acero di monte	<i>Acer opulus</i> Acero opalo
<i>Aesculus hippocastanum</i> Ippocastano	<i>Aesculus x carnea "Briotii"</i> Ippocastano rosso	<i>Albizzia julibrissin</i> Albizzia
<i>Ailanthus altissima</i> Ailanto	<i>Fraxinus ornus</i> Orniello	<i>Alnus glutinosa</i> Ontano nero
<i>Castanea sativa</i> Castagno	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Frassino ossifillo	<i>Betula alba</i> Betulla
<i>Catalpa bignonioides</i> Catalpa	<i>Ginkgo biloba</i> Ginkgo	<i>Broussonetia papyrifera</i> Gelso da carta
<i>Cedrus spp</i> Cedri	<i>Gleditsia triacanthos inermis</i> Spino di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i> Albero di Giuda
<i>Celtis australis</i> Bagolaro	<i>Carpinus betulus</i> Carpino bianco	<i>Chamaecyparis spp.</i> Falso cipresso
<i>Fagus sylvatica</i> Faggio	<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidambar	<i>Cornus mas</i> Corniolo
<i>Fraxinus excelsior</i> Frassino maggiore	<i>Magnolia grandiflora</i> Magnolia	<i>Cupressus arizonica</i> Cipresso dell'Arizona
<i>Juglans regia</i> Noce	<i>Melia azaderach</i> Albero dei rosari	<i>Cupressus sempervirens</i> Cipresso
<i>Juglans nigra</i> Noce americano	<i>Morus alba</i> Gelso bianco	<i>Diospyros kaki</i> Cachi
<i>Libocedrus decurrens</i> Libocedro	<i>Morus nigra</i> Gelso nero	<i>Eryobotria japonica</i> Nespolo del Giappone
<i>Eryobotria japonica</i> Nespolo del Giappone	<i>Ostrya carpinifolia</i> Carpino nero	<i>Ficus carica</i> Fico
<i>Liriodendron tulipifera</i> Liriodendro	<i>Picea abies</i> Abete rosso	<i>Lagestroemia indica</i> Lagestroemia
<i>Paulownia tomentosa</i> Paulonia	<i>Pinus nigra</i> Pino nero	<i>Laburnum anagyroides</i> Maggiociondolo
<i>Pinus pinea</i> Pino domestico	<i>Prunus avium</i> Ciliegio	<i>Malus floribunda</i> Melo da fiore
<i>Pinus sylvestris</i> Pino silvestre	<i>Populus tremula</i> Pioppo tremulo	<i>Mespilus germanica</i> Nespolo
<i>Pinus wallichiana</i> Pino dell'Himalaya	<i>Sophora japonica</i> Sofora	<i>Olea europaea</i> Olivo
<i>Platanus x acerifolia</i> Platano	<i>Sorbus domestica</i> Sorbo domestico	<i>Populus nigra Italica</i> Pioppo cipressino
<i>Populus alba</i> Pioppo bianco	<i>Salix babylonica</i> Salice piangente	<i>Prunus amygdalus</i> Mandorlo
<i>Populus nigra</i> Pioppo nero	<i>Taxodium distichum</i> Cipresso calvo	<i>Prunus armeniaca</i> Albicocco
<i>Populus canescens</i> Pioppo gatterino		<i>Prunus cerasifera</i> Mirabolano
<i>Quercus cerris</i> Cerro		<i>Prunus domestica</i> Susino
<i>Quercus ilex</i> Leccio		<i>Prunus mahaleb</i> Ciliegio canino
<i>Quercus petraea</i> Rovere		<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia
<i>Quercus pubescens</i> Roverella		<i>Pyrus calleryana</i> Pero da fiore
<i>Quercus robur</i> Farnia		<i>Sorbus aucuparia</i> Sorbo degli uccellatori
<i>Quercus x turneri</i> Quercia americana		<i>Sorbus torminalis</i> Ciavardello
<i>Tilia spp</i> Tigli		<i>Tamarix gallica</i> Tamerice
<i>Ulmus campestris</i> Olmo campestre		<i>Taxus baccata</i> Tasso
<i>Ulmus pumila</i> Olmo siberiano		<i>Thuia spp</i> Tuia

## GLOSSARIO

**Agente patogeno:** microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

**Aiuola:** piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

**Albero** (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 m, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 cm.

**Albero di I grandezza:** albero che a maturità raggiunge un'altezza di oltre m 20,0 ed una chioma di raggio di oltre m 6,0 (es. farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc).

**Albero di II grandezza:** albero che a maturità raggiunge un'altezza compresa tra i m 10,0 e i m 20,0 ed una chioma di raggio compreso tra i m 3,0 ed i m 6,0 (es. acero campestre, carpino bianco, ecc).

**Albero di III grandezza:** albero che a maturità raggiunge un'altezza inferiore ai m 10,0 ed una chioma di raggio inferiore ai m 3,0 (es. Cercis, Prunus spp, ecc)

**Arbusto** (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

**Area verde:** spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

**Arredi:** insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).

**Attecchimento:** fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

**Biodiversità:** varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

**Biomassa:** quantità di materia vivente e/o organica posseduto da un organismo vivente. Nel caso specifico un albero.

**Biomassa equivalente:** quantità di alberi capaci di produrre immediatamente la medesima massa arborea e la medesima capacità fotosintetica della pianta eliminata, si applica nel caso di una sostituzione di un albero.

**Branca:** asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

**Capitozzatura:** taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.

**Chioma:** parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

**Circonferenza del fusto:** circonferenza della sezione del fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno. Qualora il fusto non sia presente in loco, la stessa sarà definita applicando un coefficiente di riduzione alla misura della circonferenza al colletto, determinato sulla base del rapporto delle misurazione delle circonferenze del colletto e del fusto a m 1,30 dal colletto, effettuate su esemplari della stessa specie e coetanei presenti nella stessa area.

**Collare:** punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un "anello" corrugato della corteccia.

**Colletto:** tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

**Compost:** prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

**Conifere:** ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

**Diametro dei rami o branche:** diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

**Diametro del fusto:** diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno.

**Diradamento:** In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste nell'asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

**Entomofauna:** insieme di insetti presenti in un ecosistema.

**Erbacee:** piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni.

**Fitotossico:** che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

**Freccia:** ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero.

**Gemma:** organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

**Gemma pronta:** gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

**Germoglio:** asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

**Ingegneria naturalistica:** disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

**Manufatto:** edificio ed ogni opera in muratura complementare o accessoria

**Mulching:** pacciamatura verde ottenuta lasciando sul terreno l'erba precedentemente sfalciata

**Nodo:** punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

**Pacciamatura:** copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

**Piantata:** filare di vite alberato, la cosiddetta "vite maritata" a olmo o a salice a seconda dei casi.

**Pollone:** giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

**Potatura:** taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

**Potatura capitozzo:** taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

**Potatura sgamollo:** taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

**Ramo:** il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

**Sbrancamento:** frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

**Soggetto avente titolo:** soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su una area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

**Spalcatura:** taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

**Succhione:** in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

**Tecnico abilitato:** professionista di fiducia dell'avente titolo, iscritto ad un albo professionale competente in materia Agronomica, Agrotecnica o Forestale.

**Tutore:** sostegno usato nell'allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano "tutori vivi", cioè altre piante.

**Vegetazione autoctona:** vegetazione originaria di una determinata area.

**Zona di pertinenza dell'albero:** Spazio cilindrico avente come base il cerchio di centro coincidente con il centro del fusto dell'albero, e di raggio (r) variabile in funzione della classe di grandezza dell'albero, e come altezza la somma delle dimensioni variabili riferibili all'altezza tipica (h) della specie di appartenenza dell'esemplare arboreo a maturazione e alla profondità (p) dell'apparato radicale dell'esemplare arboreo a maturazione (cfr figura in art. 14)